



Ufficio Speciale
Valutazioni Ambientali

***Strumenti di semplificazione
amministrativa:
le evoluzioni degli indirizzi regionali in
materia di VIA***

**dott.ssa agr. Nevia Carotenuto
Funzionaria Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali**



Semplificazione amministrativa delle procedure di VIA

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE = PROCEDURE COMPLESSE

- **Molte fasi procedurali**
- Scansione procedurale definita per legge e con molteplici alternative a seconda di quello che avviene nel procedimento
- **Partecipazione del pubblico per le formulazione di eventuali osservazioni**
- Partecipazione dei soggetti «interessati» per le proprie competenze sul progetto
- **Aspetti tecnici e aspetti amministrativi**
- Enorme varietà delle tipologie di progetto sottoposte alla valutazione



Ufficio Speciale
Valutazioni Ambientali

Semplificazione amministrativa delle procedure di VIA

VINCOLI PER LA SEMPLIFICAZIONE DA PARTE DELLE REGIONI

- **Derivazione comunitaria della normativa in materia di VIA**
- **Competenza esclusiva dello Stato sulla materia Ambiente**



Semplificazione amministrativa delle procedure di VIA

La semplificazione amministrativa significa rendere più chiaro, facile, comprensibile e snello il funzionamento dell'Amministrazione.

Nelle procedure di VIA, nelle quali il rispetto di tutte le fasi procedurali e della scansione temporale delle stesse costituisce un obbligo di legge, la semplificazione da parte delle Regioni non può essere attuata eliminando passaggi ma deve essere circoscritta a quelle azioni che rendono più semplice e più rapido il rispetto formale e sostanziale delle norme di riferimento, migliorando:

- l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa
- il rapporto fra l'utenza e l'Autorità competente in materia di VIA.



Semplificazione amministrativa delle procedure di VIA

STRUMENTI

- **Indicazioni procedurali chiare e facilmente attuabili sia da parte degli utenti (imprese, altre amministrazioni) che da parte della stessa amministrazione regionale (funzionari)**
- **Standardizzazione delle procedure e della modulistica**
- **Razionalizzazione dei procedimenti**
- **Innovazione tecnologica e organizzativa**



Ufficio Speciale
Valutazioni Ambientali

Primi Indirizzi operativi in materia di VIA in Regione Campania

Delibera della Giunta Regionale n. 211 del 24/05/2011

INDIRIZZI OPERATIVI E PROCEDURALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE IN REGIONE CAMPANIA

Per la prima volta in Regione Campania si forniscono indicazioni chiare ed univoche in merito allo svolgimento delle procedure, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione delle istanze e alla modulistica da utilizzare per le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA.

Strumento di semplificazione: regolamentazione procedurale finalizzata alla riduzione della tempistica e dei costi delle attività sia per i proponenti che per l'Autorità competente



Primi Indirizzi operativi in materia di VIA in Regione Campania

Delibera della Giunta Regionale n. 211 del 24/05/2011

Principali effetti della semplificazione per l'Autorità competente (1/2):

- **Organizzazione dell'Ufficio competente in materia di VIA:**
 - è stata distinta la gestione amministrativa dalla funzione di istruttoria tecnica
 - è stato strutturato l'accertamento preventivo della completezza formale della documentazione sulla scorta delle dettagliate indicazioni;
 - la gestione amministrativa è stata affidata a personale amministrativo invece che demandata a funzionari tecnici durante e dopo la fase istruttoria, con notevole anticipo dell'accertamento dell'eventuale improcedibilità amministrativa e riduzione delle ore lavorative del personale tecnico per attività di tipo amministrativo
 - sono state predisposte ed utilizzate check list ad uso interno per il personale amministrativo che hanno consentito l'applicazione di criteri uniformi e una notevole rapidità di accertamento della procedibilità amministrativa
 - sono stati individuati i flussi interni per la gestione delle istanze (chi fa cosa e quando)



Primi Indirizzi operativi in materia di VIA in Regione Campania

Delibera della Giunta Regionale n. 211 del 24/05/2011

Principali effetti della semplificazione per l'Autorità competente (2/2):

- **Controllo di gestione:** la tipizzazione delle procedure ha consentito il controllo dell'andamento procedurale rispetto allo standard, l'individuazione dei punti critici e ridotto la possibilità di procedure condotte secondo fasi «soggettivamente» individuate dal singolo operatore
- **Riduzione dei costi:** le «classiche» tre copie cartacee della documentazione sono state sostituite da una copia cartacea e tre su supporto digitale, con evidente riduzione dei costi connessi alla conservazione della documentazione (riduzione degli spazi di archivio)



Primi Indirizzi operativi in materia di VIA in Regione Campania

Delibera della Giunta Regionale n. 211 del 24/05/2011

Principali effetti della semplificazione per il proponente (1/2):

- Regole procedurali definite in dettaglio: costituiscono il punto di partenza dei rapporti tra l'Autorità competente e i proponenti; la conoscenza dettagliata della documentazione da presentare e delle fasi procedurali ha consentito ai proponenti di organizzare preventivamente la propria struttura di progetto in modo da poter rispondere pienamente alle esigenze procedurali
- Trasparenza dell'attività amministrativa: la tipizzazione delle procedure, con indicazioni chiare delle diverse fasi, ha consentito la verifica dell'andamento procedurale da parte dei proponenti e la univoca individuazione degli adempimenti a carico dei diversi soggetti



Primi Indirizzi operativi in materia di VIA in Regione Campania

Delibera della Giunta Regionale n. 211 del 24/05/2011

Principali effetti della semplificazione per il proponente (2/2):

- **Riduzione del rischio di improcedibilità amministrativa dell'istanza:** le dettagliate indicazioni hanno consentito la presentazione di un'istanza completa dal punto di vista formale senza necessità di ulteriori integrazioni con aggravio della tempistica
- **Agevolazione nella individuazione preventiva della corretta procedura da richiedere:** le indicazioni fornite e la modulistica messa a disposizione hanno consentito ai proponenti di individuare agevolmente le fattispecie sottoposte a VIA obbligatoria rispetto a quelle sottoposte alla verifica di assoggettabilità, riducendo gli errori procedurali che determinano l'improcedibilità dell'istanza in istruttoria con aggravio della tempistica
- **Riduzione dei costi:** le «classiche» tre copie cartacee della documentazione sono state sostituite da una copia cartacea e tre su supporto digitale, con evidente riduzione dei costi connessi alla riproduzione della documentazione



Ufficio Speciale
Valutazioni Ambientali

La riforma MADIA

D.Lgs n. 127 del 30 giugno 2016 (in G.U. 13/07/2016, n. 162)

Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124

La Conferenza di Servizi, principale strumento di semplificazione del procedimento amministrativo in Italia, viene profondamente riformata per accelerare il procedimento e garantirne la conclusione in tempi certi.

Viene riformulato l'art. 14 della L. 241/1990, il cui nuovo comma 4 recava le seguenti disposizioni:

Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale.



La riforma MADIA

SEMPLIFICAZIONE: il procedimento di VIA regionale si trasforma in un procedimento unico all'interno del quale devono essere acquisiti tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto avvalendosi dello strumento della Conferenza di Servizi.

Il provvedimento finale, nel caso della VIA regionale, diventa un provvedimento autorizzatorio unico.

La riforma Madia ha imposto una profonda riorganizzazione degli uffici VIA regionali: da strutture deputate al rilascio di un atto endoprocedimentale che confluisce all'interno dell'autorizzazione a strutture deputate alla gestione di un procedimento complesso, e non delineato in dettaglio, finalizzato al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico.



La riforma MADIA

CRITICITÀ

Il procedimento unico delineato dal co. 4 dell'art. 14 era solo abbozzato e si prestava a diverse interpretazioni dal punto di vista procedurale. Inoltre disponeva l'inizio della CdS a partire dall'avvio del procedimento, ovvero a partire da una fase che non consentiva in nessun caso una durata della Conferenza coerente con le disposizioni generali in materia della L.241/1990

PAUR in embrione



Ufficio Speciale
Valutazioni Ambientali

La riforma della parte seconda del Dlgs 152/2006: il Dlgs 104/2017

Dlgs n. 104 del 16 giugno 2017

Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.

Con il Dlgs 104/2017, entrato in vigore il 21 luglio 2017, è stata operata una profonda riforma della parte seconda del Dlgs 152/2006 con particolare riferimento alle procedure di VIA regionale.

Viene introdotto l'art. 27-bis «Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale»

Viene riformata la verifica di assoggettabilità a VIA



Ufficio Speciale
Valutazioni Ambientali

La riforma della parte seconda del Dlgs 152/2006: il Dlgs 104/2017

Riforma strutturale della VIA regionale che completa ed integra la semplificazione operata con la riforma della L. 241/1990 in materia di Conferenza di Servizi

La VIA regionale si trasforma in un Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) nell'ambito del quale devono essere richieste ed ottenute tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, nel caso della VIA regionale, è il PAUR. Le tempistiche procedurali diventano perentorie



Ufficio Speciale
Valutazioni Ambientali

La riforma della parte seconda del Dlgs 152/2006: il Dlgs 104/2017

**Il Dlgs 104/2017 modifica anche l'art. 14 co. 4 della L
241/1990**

Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



Ufficio Speciale
Valutazioni Ambientali

La riforma della parte seconda del Dlgs 152/2006: il Dlgs 104/2017

La tempistica per adeguare gli ordinamenti regionali: art. 23 co. 4

Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti esercitando le potestà normative di cui all'articolo 7-bis, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 5 del presente decreto, entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il suddetto termine, in assenza di disposizioni regionali o provinciali vigenti idonee allo scopo, si applicano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 41 e 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.



Ufficio Speciale
Valutazioni Ambientali

La riforma della parte seconda del Dlgs 152/2006: il Dlgs 104/2017

DGR n. 680 del 7 novembre 2017

Con la DGR 680/2017, pubblicata sul BURC del 16/11/2017, la Regione Campania ha emanato i nuovi Indirizzi Operativi VIA regionali. Si recepiscono e si attuano le modifiche del Dlgs 152/2006 operate dal Dlgs 104/2017 in materia di VIA.

La Regione Campania è stata la prima tra le Regioni e le Province autonome a recepire il Dlgs 104/2017 rispettando la tempistica di 120 giorni dettata dall'art. 23



DGR n. 680 del 7 novembre 2017: nuovi Indirizzi Operativi VIA

I nuovi Indirizzi forniscono dettagliate indicazioni per i diversi procedimenti afferenti al campo di applicazione della VIA

Per la prima volta in Italia viene delineato in modo dettagliato e particolareggiato l'intero procedimento di cui **all'art. 27-bis del Dlgs 152/2006, fornendo, sia all'Autorità competente che ai proponenti e ai diversi soggetti partecipanti al procedimento, le indicazioni attuative su come gestire ed esercitare le prerogative peculiari del proprio ruolo all'interno di un procedimento estremamente complesso, sia per la scansione procedurale con tempistiche perentorie delle numerose fasi e sia per la quantità di «titoli» che sono contenuti all'interno del PAUR e quindi per la quantità di soggetti partecipanti al procedimento**



DGR n. 680 del 7 novembre 2017: nuovi Indirizzi Operativi VIA

Nei nuovi Indirizzi regionali del 2017 il PAUR è considerato come un contenitore di titoli che non sposta alcuna competenza

Secondo gli Indirizzi della Regione Campania il PAUR non sostituisce né integra i diversi «titoli» necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto ma semplicemente li contiene.

Tale interpretazione, non sempre condivisa inizialmente da tutti gli attori del procedimento, è stata pienamente legittimata da diverse sentenze della Corte Costituzionale, che a partire dal 2018 si è espressa sui ricorsi di alcune Regioni avverso il Dlgs 104/2017, le quali, al contrario della Regione Campania, sostenevano la tesi secondo la quale il PAUR sostituisce i «titoli» che sono acquisiti attraverso il procedimento di cui all'art. 27-bis del Dlgs 152/2006



DGR n. 680 del 7 novembre 2017: nuovi Indirizzi Operativi VIA

Nei nuovi Indirizzi Operativi sono state utilizzate tutte le tecniche di semplificazione già applicate negli Indirizzi Operativi del 2011

- Indicazioni procedurali chiare e facilmente attuabili sia da parte degli utenti (imprese, altre amministrazioni) che da parte della stessa amministrazione regionale (funzionari)
- Standardizzazione delle procedure (e della conseguente modulistica)
- Razionalizzazione dei procedimenti
- Innovazione organizzativa

Inoltre è stata prevista la trasmissione della documentazione esclusivamente su supporto digitale (nessuna copia cartacea)



DGR n. 680 del 7 novembre 2017: nuovi Indirizzi Operativi VIA

Semplificazioni previste nella nuova procedura di PAUR

- Reingegnerizzazione della procedura di VIA regionale: sono state fornite indicazioni dettagliate e particolareggiate di tutte le fasi procedurali, compresa la Conferenza di Servizi per consentire ai soggetti partecipanti al procedimento di individuare tutte le attività di propria competenza, la scansione temporale delle stesse e di verificare il corretto svolgimento della procedura
- Previsione di un periodo di dieci giorni all'interno della CdS per la formulazione di osservazioni sulla conclusione provvisoria del procedimento: consente di contenere l'eventuale contraddittorio sulla conclusione del procedimento all'interno dello stesso, prevenendo eventuali successive contestazioni e consentendo la risoluzione di eventuali contrasti, ove possibile, prima della conclusione definitiva



DGR n. 680 del 7 novembre 2017: nuovi Indirizzi Operativi VIA

Semplificazioni previste nella nuova procedura di PAUR

Razionalizzazione delle competenze

- Istruttoria dei PUT preliminari da parte dei competenti dipartimenti ARPAC: tale previsione semplifica la successiva istruttoria dei PUT definitivi assegnata per norma alle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente
- Istruttoria delle Autorizzazioni ex art. 109 del Dlgs 152/2006 da parte delle UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti: tale previsione semplifica l'istruttoria tecnico amministrativa per tale autorizzazione prevedendola a carico di Uffici regionali esperti che già la svolgono, per competenza, per i progetti non sottoposti a VIA



DGR n. 680 del 7 novembre 2017: nuovi Indirizzi Operativi VIA

Criticità riscontrate nel nuovo procedimento PAUR: l'Autorizzazione Sismica

La principale criticità è stata riscontrata nel comprendere nel PAUR l'Autorizzazione sismica. Infatti tale Autorizzazione, come era già stato evidenziato da tutte le Regioni in sede di concertazione propedeutica all'emanazione del Dlgs 104/2017 con il Ministero dell'Ambiente, è tipica della progettazione di livello esecutivo e non del livello definitivo sottoposto ad autorizzazione.

Tuttavia la prima versione dell'art. 27-bis non consentiva di escluderla dai «titoli» compresi nel PAUR, anche perché le disposizioni prevedevano che il proponente presentasse gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i «titoli» necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.



DGR n. 680 del 7 novembre 2017: nuovi Indirizzi Operativi VIA

Intervento di semplificazione: la DGR n. 538 del 05/11/2019 «D.LGS. 152/2006, ART. 27-BIS - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE - DETERMINAZIONI IN ORDINE AI TITOLI ABILITATIVI»

Proprio per superare la criticità riscontrata in merito all'Autorizzazione Sismica la Regione Campania è intervenuta con la DGR 538 del 5 novembre 2019, con la quale, ritenendo implicita la possibilità di rimandare a dopo il PAUR i titoli sul progetto esecutivo, ha stabilito che nel caso di progetti sottoposti a Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, il Proponente ha la facoltà di richiedere esplicitamente che non vengano inseriti nell'Istanza per il rilascio del PAUR i titoli abilitativi relativi a specifici adempimenti tecnici previsti dalle norme di settore afferenti al livello di progettazione "esecutivo" ed alle fasi successive alla realizzazione dell'opera comunque vincolanti per l'effettivo avvio dell'esercizio dell'opera/intervento previsti dal progetto



DGR n. 680 del 7 novembre 2017: nuovi Indirizzi Operativi VIA

Andamento delle istanze di PAUR nel primo periodo di attuazione dell'art. 27-bis (prima e dopo la DGR 538 del 5 novembre 2019)

	2017 (comprende sia istanze di PAUR che di PU ex art. 14, co 4 L. 241/1990)	2018	2019	2020
Istanze di PAUR (Totale)	13 (3 PAUR)	20	15	38



DGR n. 680 del 7 novembre 2017: nuovi Indirizzi Operativi VIA

Intervento di semplificazione: la DGR n. 538 del 05/11/2019 «D.LGS. 152/2006, ART. 27-BIS - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE - DETERMINAZIONI IN ORDINE AI TITOLI ABILITATIVI»

Solo nel luglio 2021 il Legislatore nazionale è intervenuto modificando l'art. 27-bis del Dlgs 152/2006 per risolvere la criticità e ha introdotto il co. 7-bis prevedendo che *«Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.»*



DGR n. 613 del 28 dicembre 2021: aggiornamento degli Indirizzi Operativi VIA del 2017

Dopo circa tre anni di attuazione della riforma della parte seconda del Dlgs 152/2006 la Regione Campania ha emanato un nuovo aggiornamento degli Indirizzi Operativi VIA regionali.

- Si recepiscono e si attuano le modifiche del Dlgs 152/2006 operate dal D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in L. n. 120 dell'11 settembre 2020, e D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in L. n. 108 del 29 luglio 2021, in materia di VIA
- Si tiene conto dell'esperienza maturata nei tre anni di attuazione degli Indirizzi di cui alla DGR 680/2017



DGR n. 613 del 28 dicembre 2021: aggiornamento degli Indirizzi Operativi VIA del 2017

Principali nuove semplificazioni introdotte per la procedura del PAUR

- Individuazione indicativa dei “titoli”: al fine di semplificare l’individuazione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto da parte del proponente, **nell’Allegato 2 agli Indirizzi Operativi** è riportato un elenco non esaustivo dei «titoli» che, ove necessari ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera o intervento, devono essere richiesti in sede di istanza ex art. 27-bis del Dlgs 152/2006.



DGR n. 613 del 28 dicembre 2021: aggiornamento degli Indirizzi Operativi VIA del 2017

Principali nuove semplificazioni introdotte per la procedura del PAUR

- Acquisizione in Conferenza dei «titoli» (autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento): sono costituiti dalle determinazioni dei soggetti a tanto competenti nella forma provvedimento e con i contenuti tipizzati dalle pertinenti norme di settore, compresi gli eventuali termini temporali della durata dell'efficacia del «titolo». I «titoli» vengono acquisiti nell'ultima seduta della Conferenza, preceduti dall'espressione, nella penultima seduta, dei soggetti competenti. Tale semplificazione è stata resa possibile dall'abrogazione nell'art. 27-bis della disposizione relativa alla necessità che tutti i «titoli» fossero rilasciati sulla scorta del provvedimento di VIA ed ha determinato una notevole riduzione della tempistica per l'emanazione del PAUR a seguito della chiusura della CdS.



DGR n. 613 del 28 dicembre 2021: aggiornamento degli Indirizzi Operativi VIA del 2017

Gli utenti nel tempo hanno manifestato un buon gradimento e una netta preferenza per la procedura di PAUR, attivandola facoltativamente anche per tipologie che richiedono obbligatoriamente la verifica di assoggettabilità

	2018	2019	2020	2021	2022
Istanze di PAUR (Totale)	20	15	38	57	45
Tipologie Allegato III del D.Lgs. 152/2006	6	0	2	5	7
Tipologie Allegato IV del D.Lgs. 152/2006	14	15	36	52	38



ALCUNE CONSIDERAZIONI FINALI

- **La gestione delle procedure di VIA richiede una notevole organizzazione dell'Ufficio competente alle attività amministrative e tecniche**
- **La tipizzazione e standardizzazione delle procedure è una condizione necessaria per l'organizzazione dell'Ufficio competente e per l'informatizzazione dei flussi per la gestione digitale delle istanze**
- **La razionalizzazione delle fasi procedurali e delle attività istruttorie, amministrative e tecniche, è lo strumento più efficace ai fini del contenimento delle tempistiche entro le previsioni di legge**



ALCUNE CONSIDERAZIONI FINALI

- La dettagliata descrizione delle procedure semplifica notevolmente il compito di tutti i soggetti che partecipano al procedimento, contribuendo a contenere le tempistiche per gli adempimenti di propria competenza entro i termini di legge
- Per la semplificazione di procedure complesse è necessario avere una visione ampia di dove si vuole andare e come ci si vuole andare
- Bisogna essere audaci: «buttare il cuore oltre l'ostacolo»



CONSIDERAZIONI FINALI

Nessun intervento di semplificazione può funzionare senza la collaborazione e l'impegno del personale che deve attuare una determinata regolazione

Il fattore umano fa la differenza!

Grazie per l'attenzione